

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

" Modifica del 2° comma dell'art. 9 della legge regionale  
n° 27 del 20/12/1973".

LEGGE REGIONALE

" Modifica del 2° comma dell'art. 9 della legge regionale  
n°27 del 20/12/1973".

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

Il 2° comma dell'art. 9 della legge regionale n°27 del 20/12/1973, recante "Norme sul referendum abrogativo e consultivo" è così sostituito: "I referendum abrogativi possono effettuarsi due volte all'anno rispettivamente nei periodi dal 1° marzo al 30 giugno e dal 1° settembre al 31 dicembre. I giorni non compresi in questi due periodi non sono da computare agli effetti del termine previsto nella seconda parte del comma precedente. I referendum abrogativi non possono avere luogo nell'anno di cessazione della legislatura".

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 10 dello Statuto della Regione Puglia.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

so della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Augelli

† CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 7 Novembre  
1974 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio re  
gionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Augelli

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura